



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANUZIO

VIA DELL'OLEANDRO, 4-6 - 04100 LATINA (LT)
Tel. 0773/632009 - Codice Fiscale: 80006180592 - Codice Meccanografico: LTIC804004
ltic804004@istruzione.it; ltic804004@pec.istruzione.it; <http://www.icmanuzio.edu.it>

AI PERSONALE DOCENTE ED ATA

AL SITO (Sezione Regolamenti E Sicurezza)

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

RELATIVE ALLA DISCIPLINA, PIANIFICAZIONE GENERALE E

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

VISTO l'art. 28 della Costituzione *“i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”;*

VISTO la Legge 312/1980, art. 61 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) *“la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare...per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”.*

Visto il T.U. 297/94 art 574

VISTO l'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.*

VISTO l'art. 2048 c.c. *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.*

VISTO il DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

VISTO il D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) *“le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”.*

VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

VISTO il CCNL vigente del comparto scuola

PREMESSO CHE

- ❖ la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;
- ❖ l'obbligo di **vigilanza non ha soluzione di continuità** e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074);
- ❖ nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., chi svolge attività di vigilanza ha l'onere della prova di **non aver potuto impedire il fatto**, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità ed imprevedibilità** gli abbia **impedito** un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668).
- ❖ è richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le **misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916).
- ❖ **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).
- ❖ al Dirigente scolastico spettano **obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni

SI EMANANO

Le seguenti disposizioni organizzative per l'esercizio del dovere di vigilanza alunni e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il Personale della Scuola (Docente, ATA) e il personale ausiliario (educatori, assistenti di base, volontari, esperti esterni...) è tenuto a rispettare scrupolosamente il seguente Regolamento.

Le misure organizzative disposte concernono la vigilanza degli alunni:

- DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE;
- DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA;
- DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI;
- DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE;
- DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO, AL TERMINE

DELLE LEZIONI;

- NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: MENSA E DOPO-MENSA;
- RISPETTO AI MINORI IN SITUAZIONE DI DISABILITA';
- DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA - PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALIE VICEVERSA;
- DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA;
- DURANTE LE USCITE-VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE;
- IN CASO DI INFORTUNIO E/O MALORE
- IN CASO DI SCIOPERO E ASSEMBLE
- ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA ASSENZE E RELATIVE GIUSTIFICHE, NUMERO DI ASSENZE E VERIFICA MOTIVAZIONI ASSENZE PROLUNGATE E/O MANCATA FREQUENZA.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, come dispone il CCNL 19/21 art 44 c.7c, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **“gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”**. L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui la scuola li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori (o fino all'uscita dei minori dallo spazio di pertinenza, cancelli di uscita, in caso di alunni della scuola secondaria dotati di autorizzazione uscita autonoma) **L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dell'obbligo stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ogni insegnante accoglie gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, **non li lascia mai soli**. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti esterni e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80).

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, **in casi eccezionali a carattere di urgenza e improrogabilità e non per futili motivi**, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno preferibilmente registrando l'affidamento e gli orari di allontanamento e rientro. In ogni caso l'affidamento ai C.S. non può superare (parere Aran) i 10/15/ minuti, in quanto la vigilanza è de lege di competenza del docente titolare dell'ora di lezione o incaricato.

In caso del verificarsi di eventi lesivi quest'ultimo ha l'onere di dimostrare l'assoluta necessità dell'allontanamento temporaneo dalla classe e quanto disposto per garantire la continuità della vigilanza alunni.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio. **Ritardi e/o assenze improvvise non comunicate telefonicamente prima dell'inizio del servizio non giustificati da gravi e documentate cause espongono il personale il docente all'attribuzione della “culpa in vigilando”, nonché nelle sanzioni previste per assenza comunicata tardivamente.**

N.B. Per tali comunicazioni non ha valore l'uso del whatsapp

L'insegnante, in quanto de lege è responsabile “ **dell'andamento disciplinare**” della classe, verifica la disposizione adeguata di banchi, sedie, zaini in modo tale da poter esercitare il controllo visivo e consentire il libero passaggio. Controlla che gli alunni non si sporgano dalle finestre o si assembrino presso le vie di fuga.

SOSTITUZIONI DI COLLEGHI ASSENTI

Il personale incaricato di disporre la sostituzione del personale assente è individuabile nel responsabile di sede o in altra figura a ciò preposta qualora informati dell'assenza.

In caso di assenze improvvise il personale ha l'obbligo di informare telefonicamente i referenti di plesso o i collaboratori e inoltrare via mail la comunicazione per gli adempimenti di carattere amministrativo gli uffici sia telefonicamente.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, **i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni** dandone immediato avviso ai collaboratori del DS o ai responsabili di plesso.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta solo per allontanamento del docente per motivi gravi e urgenti e solo per tempi ridotti, così come disposto dal Profilo Professionale. Il collaboratore scolastico, che ha ricevuto l'affidamento degli alunni, **al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza.**

I collaboratori scolastici hanno comunque il compito di cooperare con i docenti per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza nei corridoi, negli spazi di pertinenza, nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Per “edificio scolastico” si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino, scale d'accesso...).

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico e di predisporre adeguate misure di vigilanza nelle aree accessorie e pertinenziali dell'edificio, *si dispone la chiusura dei cancelli esterni a ciascun plesso fino all'orario immediatamente antecedente e successivo all'inizio e al termine delle lezioni.* La durata di questo intervallo temporale di accesso è comunicata al personale scolastico e ai genitori all'inizio dell'anno scolastico ed è definita in funzione dell'orario di inizio e fine delle lezioni di ciascun plesso, in considerazione dell'età degli alunni e della valutazione della sicurezza delle strade limitrofe alla scuola.

DOCENTI

I docenti dovranno assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni e all'interno delle aule, pertanto devono trovarsi nelle classi (e nel plesso per la scuola dell'infanzia) **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

In uscita consegnare i minori ai genitori o ai formalmente delegati o accompagnare gli alunni al cancello esterno (in caso di uscita autonoma per la sola scuola secondaria)

COLLABORATORI

All'inizio dell'attività didattica, si dispone che presso ciascuna porta di ingresso principale dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza

sugli alunni. Gli altri eventuali collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controlleranno, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli alunni nelle aule entro i 5 minuti successivi al suono della prima campanella. In casi di carenza del personale, i collaboratori scolastici dovranno garantire in primis la vigilanza alla porta di ingresso dell'edificio

scolastico, mentre il personale in servizio ai piani dovrà presidiare postazioni che consentano la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio. Ai collaboratori scolastici, secondo i turni e i posti assegnati a ciascuno, compete:

- *la sorveglianza dell'apertura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA;*
- *la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;*
- *la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;*
- *la chiusura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;*
- *l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, verranno accompagnati in classe;*
- *la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei non autorizzati.*
- *La verifica dell'identità dei delegati in caso di uscita anticipata*

Soprattutto per la scuola secondaria di 1° grado particolare attenzione dovrà essere posta nella vigilanza delle vie di fuga (porte antipanico), in prossimità dei bagni e dell'ascensore, sia durante il normale svolgimento delle attività didattiche, sia durante l'intervallo, che si svolge in classe.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI D'ORA E CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

DOCENTI

I docenti dovranno effettuare il cambio il più brevemente possibile.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. Fino all'ingresso del docente in aula **i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni. Gli studenti non sono autorizzati ad uscire dalla classe durante il cambio orario.**

Il docente, dunque, accertatosi di essere sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà unmovimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

COLLABORATORI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi, a vigilare sulla scolarasca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della vigilanza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori

scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Referente di plesso e/o all'ufficio di segreteria.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Considerato che il tempo intervallo/ricreazione rientra nell'orario di servizio, si considera "colpa grave" l'omessa vigilanza dei docenti nel periodo dell'intervallo e/o della mensa. E' richiesta, pertanto, una maggiore attenzione in questo momento della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

La durata degli intervalli-ricreazioni è stabilita in dieci minuti per la scuola secondaria di I grado e in venti minuti per la scuola primaria.

DOCENTI

Si dispone che la vigilanza nell'intervallo-ricreazione venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora di pertinenza e in cui ricade la ricreazione. Il cambio turno andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine dell'ora.

I docenti – coadiuvati dal personale ausiliario – controlleranno che gli alunni non mettano in atto comportamenti potenzialmente pericolosi (es. muoversi scompostamente; accalcarsi in prossimità dei bagni; correre; ecc.). Durante il tempo di intervallo **i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi e in prossimità dei bagni** per controllare l'ordinato accesso degli alunni agli stessi.

In particolare per la **secondaria di I grado**, durante gli intervalli i docenti sono tenuti a vigilare affinché gli alunni svolgano la pausa prevista all'interno dell'aula, consentendo l'uscita per l'uso del bagno .

In particolare per la **scuola primaria** la vigilanza è affidata al docente presente all' inizio dell' intervallo e al docente che subentra fino alla fine dell' intervallo.

COLLABORATORI

I collaboratori scolastici, dovranno facilitare il cambio di turno dei docenti, dovranno collaborare con i docenti alla vigilanza, dovranno presidiare costantemente il proprio piano di servizio, i corridoi e l'atrio di competenza, i bagni, senza allontanarsi dalle postazioni, se non per esigenze urgenti. Durante il periodo dell'intervallo-ricreazione i docenti non potranno impegnare i collaboratori in attività diverse dalla vigilanza (fotocopie, telefonate...).

USO DEI SERVIZI IGIENICI

Scuola secondaria: è consentita l'uscita di un solo alunno per volta, tranne casi di necessità accertata. Di norma non è consentita l'uscita durante la prima ora e durante l'ultima mezz'ora di lezione

Scuola primaria: è consentita l' uscita di un alunno per volta, anche in caso di necessità dalla prima ora di lezione

Scuola dell'infanzia: gli alunni sono **sempre** accompagnati da un adulto facente parte del personale scolastico (c.s. o docente)

RICREAZIONE NEGLI SPAZI ESTERNI

In particolare per la scuola dell'Infanzia, nel caso di uscita in cortile ed uso dei giochi in esso presenti, si dovrà intensificare, trattandosi di spazio aperto, la normale attività di vigilanza. I docenti devono controllare che:

non si acceda a spazi e giochi interdetti; la zona esterna sia praticabile se vi sono state precedenti piogge; nessun alunno permanga in aula; gli alunni non si " disperdano" nell'area

esterna in modo da mantenere il contatto oculare con gli stessi e poter intervenire in caso di necessità; si evitino corse scomposte ed ogni altra azione incontrollata e incontrollabile; l'accesso ai giochi non sia libero ma sia disciplinato e ordinato (a turno) sotto la guida del docente; gli alunni non si allontanino eccessivamente dal docente, non si "nascondano" dietro alberi o punti che non consentono il mantenimento del contatto visivo; *sia presente un collaboratore in caso di necessità dell'alunno di usare i bagni all'interno dell'edificio*. In nessun caso i docenti rientreranno nell'edificio lasciando gli alunni all'esterno.

Nel caso di compresenza di più classi nello spazio esterno, ogni classe occuperà uno spazio specifico in modo da facilitare l'attività di vigilanza da parte del docente/i di ciascun gruppo classe.

N.B. Per gli altri ordini, qualora il docente volesse svolgere l'intervallo e/o attività negli spazi esterni è tenuto ad analogo azione di vigilanza, previa comunicazione al referente di plesso.

VIGILANZA ALUNNI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO, DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA - PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.

Lo spostamento deve avvenire in modo **ordinato (in fila per due) e silenzioso**, particolare attenzione deve essere posta nel salire/scendere le scale.

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La vigilanza nella palestra è affidata all'insegnante che, solo quando è possibile, è coadiuvato da un collaboratore scolastico. *Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.*

E' obbligo del docente, soprattutto in palestra, adottare tutte le misure idonee alla prevenzione eventi dannosi, data anche l'età e il non sufficientemente sviluppato autocontrollo dei minori. Il docente disciplinerà l'uso delle attrezzature cui gli alunni accederanno in modo ordinato e composto(a turno) e svolgerà attività strutturate in modo da avere la visuale di tutti gli alunni.

E' obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

In casi particolari e/o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolasticiconcorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Per i plessi non dotati di locale palestra, i docenti di educazione fisica controlleranno preventivamente che gli spazi esterni o interni disponibili siano idonei e privi di elementi di rischio. Svolgeranno esclusivamente attività pratiche adatte agli spazi disponibili.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino al cancello di uscita dalla scuola, assicurandosi che nessuno permanga in aula o si attardi nel tragitto. Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della primaria e quelli della secondaria di primo grado i cui genitori non abbiano richiesto o per i quali non sia stata autorizzata l'uscita autonoma, saranno consegnati al genitore/tutore o adulto delegato per iscritto.

Tutto il personale regolerà l'ordinato deflusso verso l'esterno e favorirà l'immediata uscita degli alunni dall'area di pertinenza della scuola (cortile).

Particolare attenzione deve essere posta nel salire/scendere le scale e si devono evitare ingorghi e intralci. I docenti – coadiuvati dal personale ausiliario – controlleranno che gli alunni non mettano in atto comportamenti potenzialmente pericolosi (es. muoversi scompostamente; accalcarsi; correre; ecc.).

DOCENTI

Solo al suono della campanella le classi possono uscire dall'aula in maniera ordinata e tempestiva. Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ordinatamente gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi nel modo più opportuno per controllare la scolaresca. Compete al docente dell'ultima ora accompagnare all'uscita gli alunni lungo le scale e gli spazi interni e fino al cortile esterno. *Nel caso alcuni alunni o gruppi di alunni della primaria o della secondaria non autorizzati all'uscita autonoma siano impegnati nell'ultima ora di lezione in altre attività (ad es. insegnamento alternativo alla religione cattolica), i docenti impegnati cinque minuti prima della campanella riporteranno gli alunni nelle classi di provenienza per consentire ai docenti curricolari la consegna dell'alunno ai genitori o delegati da loro conosciuti.*

Qualora il docente dovesse riscontrare dubbi sull'identità dei delegati, dovrà provvedere a controllare l'identità del soggetto (richiesta del documento di identità) e a verificare la coincidenza con i dati dichiarati dal genitore. Qualora il soggetto non fosse presente tra i delegati indicati nell'elenco dai genitori, il docente non dovrà consegnare l'alunno all'estraneo, dovrà contattare il genitore, informare i referenti di plesso e, in casi estremi, le forze dell'ordine.

Qualora il genitore dovesse, per motivi eccezionali, autorizzare per in tempo utile e con richiesta scritta all'istituto mezzo mail con allegati i documenti di identità del delegante e del delegato momentaneo il ritiro del figlio da parte di soggetto non presente nella delega agli atti l'istituto informerà i docenti autorizzando la consegna del minore. In mancanza del documento di identità' di un delegato occasionale il minore non potrà essere consegnato.

I docenti dovranno garantire la vigilanza nel periodo immediatamente successivo al termine delle lezioni. In caso di ritardi da parte dei genitori, il docente dovrà provvedere a contattare i genitori o i delegati al ritiro. *Non è previsto l'affidamento del minore al personale collaboratore scolastico in assenza di delega specifica.*

COLLABORATORI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso le porte d'uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS

I docenti consegneranno i minori della scuola dell'infanzia, primaria e gli alunni della secondaria di primo grado non muniti di autorizzazione uscita autonoma, i quali usufruiscono del servizio, agli operatori del servizio delegati ad hoc dai genitori/tutori muniti di tesserino di riconoscimento. Sarà cura di questi ultimi quindi provvedere alla vigilanza degli alunni dall'edificio scolastico al pulmino atto al trasporto.

E' fatto assoluto divieto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell'edificio scolastico all'entrata e all'uscita, o durante le lezioni se non autorizzati.

ENTRATE IN RITARDO/USCITE ANTICIPATE, RIENTRO POMERIDIANO DALLE GITE O VIAGGI D'ISTRUZIONE

In caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione, l'alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata.

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. **Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita.** Il personale addetto controllerà l'identità del genitore o del delegato verificando se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria e/o in possesso dei docenti di classe. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuto.

Per la scuola secondaria di I grado le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare sul registro di classe, nell'apposito spazio, la non avvenuta giustificazione e l'obbligo della giustificazione da parte dello studente il giorno successivo. **Nessun allievo minorenni può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico.** *L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto su apposito modulo dal genitore e consegnato all/alla docente presente al momento e da lui/lei conservato.* Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

Frequenze irregolari/ mancata giustifica assenze.

*Il controllo delle giustifiche assenze o ritardi è effettuato ogni giorno dal docente della prima ora di lezione. In caso di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe (scuola secondaria) deve **tempestivamente** avvisare e convocare per iscritto (fonogramma) la famiglia dello studente, sollecitando la giustifica.*

In caso di non ricevimento delle giustifiche entro 3 giorni, il coordinatore o il docente darà comunicazione scritta al primo collaboratore per le azioni dell'ufficio.

NB In caso di frequenza irregolare; mancato ingresso a 5 giorni dall'inizio dell'anno scolastico; assenze fino a 7 giorni, in assenza di informazioni da parte della famiglia è obbligo del coordinatore tempestivamente contattare la famiglia (con fonogramma) o tramite convocazione. Nel caso del ripetersi di analoghi comportamenti, il coordinatore ne darà comunicazione al primo collaboratore per le azioni dell'ufficio

VIGILANZA NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: MENSA E DOPO MENSA DOCENTI

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 24.7.2003 (Tabella A -Profili di Area del Personale ATA -Area A). L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004).

CRITERI ORGANIZZATIVI E DESTINATARI

I docenti supplenti in servizio nelle classi e nelle sezioni dell'Istituto saranno informati dalle altre insegnanti del plesso in merito agli alunni che seguono una dieta differenziata.

I docenti in servizio durante la mensa devono vigilare costantemente sugli alunni.

Per motivi igienico –sanitari nonché per una corretta educazione alimentare nel locale mensa non è consentito consumare pasti non forniti dall'impresa incaricata o cibi diversi rispetto a quelli

previsti dalla tabella dietetica salvo esigenze alimentari differenziate o motivazioni etico – religiose. All’atto dell’iscrizione i genitori i cui figli rientrano in una delle casistiche sopra riportate dovranno indicare di voler usufruire di un pasto differenziato specificandone la motivazione.

L’iscrizione al servizio mensa viene effettuata al momento dell’iscrizione alla Scuola stessa ed è obbligatoria per chi usufruisce della refezione scolastica.

COMPORAMENTI ALUNNI CHE OCCORRE CONTROLLARE

I docenti in vigilanza devono controllare che gli alunni:

- Raggiungano in fila i locali della mensa dopo essersi lavati le mani
- Entrino in maniera tranquilla e raggiungano il tavolo assegnatoli
- Siedano composti in attesa della distribuzione del pasto e non si alzino senza motivo dal proprio posto
- Non gridino, non parlino con cibo in bocca e portino alla stessa bocconi di dimensioni contenute
- Non tocchino il cibo altrui e usino esclusivamente le proprie vettovaglie
- Tengano un comportamento corretto, rispettoso e civile nei confronti degli operatori addetti al servizio e dei docenti stessi
- Stiano seduti composti durante l’ora di mensa, non sporchino eccessivamente gli spazi dove consumano il pranzo ed utilizzino in modo corretto le posate
- Non rovescino l’acqua dai bicchieri e non giochino col cibo
- Evitino di sprecare pane, frutta o qualsiasi altro cibo ed imparino ad assaggiare tutti gli alimenti per migliorare la propria dieta

I **Docenti** cui gli alunni sono affidati sono tenuti alla più rigorosa sorveglianza degli stessi e ad effettuare tutti gli interventi di natura educativa/formativa necessari all’acquisizione di comportamenti adeguati nonché necessari per la prevenzione di eventuali eventi dannosi.

In particolare gli Insegnanti devono:

- Raccogliere, attraverso colloqui con i genitori, informazioni sulle abitudini alimentari degli alunni
- Segnalare nelle modalità previste situazioni anomale o criticità del servizio, evitando qualsiasi esternazione o commenti in presenza di alunni
- Controllare, nel momento della somministrazione dei pasti, che vengano serviti per primi i pasti differenziati e che gli alunni interessati consumino esclusivamente quegli alimenti
- Controllare che sia servita la giusta quantità di cibo e invitare gli alunni ad assaggiare ciò che viene loro proposto
- Verificare che il cibo sia stato consumato
- *Far riporre negli zaini i cibi non consumati (panini e frutta)*

VIGILANZA RISPETTO AI MINORI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'

La vigilanza sui minori in situazione di grave disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o assistente di base comunale o dal docente della classe e, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. **In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.**

VIGILANZA DURANTE LE USCITE-VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE

DOCENTI

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni**, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Altre figure eventualmente autorizzate che partecipano all'uscita, non hanno doveri di vigilanza e non contribuiscono a variare il rapporto docente-alunni che é, di norma, di uno a quindici e suscettibile di incremento.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili (in caso di L 104 c1) Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione.

Il giorno del viaggio i docenti accompagnatori dovranno controllare l'elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione.

Solo gli alunni autorizzati per iscritto per la specifica uscita, possono lasciare l'Istituto. In caso al momento dell'uscita vi fossero alunni non muniti di autorizzazione, il docente accompagnatore avviserà il referente di plesso e l'alunno sarà trattenuto in sede e inserito in altra classe, avvisando la famiglia.

I docenti accompagnatori si atterrano scrupolosamente al programma proposto ed autorizzato dai genitori, il quale non prevederà tempi “ morti”. Non saranno svolte attività di alcun tipo non indicate (anche solo come eventualità) nel programma firmato dai genitori

SPOSTAMENTI IN AUTOBUS O ALTRO MEZZO

I docenti accompagnatori:

Si accertano che gli alunni allaccino le cinture di sicurezza (qualora il mezzo ne sia provvisto) e vigilano affinché non le slaccino durante il tragitto;

si dislocano in diversi punti del mezzo, controllando che: gli alunni non si alzino e non lascino il proprio posto; non usino impropriamente il telefono cellulare; lo stesso sia posto in modalità silenziosa per non arrecare disturbo al conducente; non disturbino in alcun modo il conducente

USCITA A PIEDI (ZONE LIMITROFE)

Gli alunni procederanno in modo ordinato (a due a due) e i docenti accompagnatori controlleranno che il gruppo rimanga compatto, disponendosi in modo da aprire e chiudere il gruppo stesso. Particolare attenzione sarà posta in caso di attraversamento strade. Di norma le uscite a piedi non sono consentite per la scuola dell'infanzia, tranne i casi di autorizzazione preventiva della dirigenza

SOSTE E SPOSTAMENTI DA UN LUOGO ALL'ALTRO O DA UN LUOGO AL MEZZO DI TRASPORTO

Per tutte le tipologie di uscita, gli spostamenti da un luogo all'altro e/o da un luogo di sosta al mezzo di trasporto avvengono sempre con l'intero gruppo o –in caso di necessità – con gruppi ristretti, sotto la sorveglianza del docente (mentre il gruppo in attesa viene sorvegliato da altro accompagnatore). Per ogni spostamento sarà effettuato controllo dei presenti (appello).

In caso di soste in luoghi coperti o semicoperti (Musei, monumenti, ecc., Autogrill) nessun alunno

può allontanarsi senza comunicarlo ai docenti accompagnatori.

In particolare nel caso di sosta in Stazioni di Servizio i docenti accompagnatori non consentiranno che gli alunni si disperdano nell'area di sosta, impedendo de facto l'attività di vigilanza.

PERMANENZA IN STRUTTURE RICETTIVE

In tal caso i docenti informano gli alunni della necessità di tenere comportamenti consoni e delle conseguenze disciplinari in caso di infrazione del Regolamento e vigilano in tal senso, intervenendo tempestivamente qualora ve ne fosse necessità.

NB In caso di atteggiamenti oppositivi, rifiuto dell'alunno di attenersi alle disposizioni dei docenti, impossibilità di garantire il livello di vigilanza sul gruppo, i docenti contatteranno immediatamente le famiglie che – in casi estremi e di reiterazione dei comportamenti di cui sopra - dovranno prelevare il minore. In ogni caso, il docente annota gli avvenimenti per dar corso ai relativi procedimenti disciplinari.

INFORTUNI E/O MALORI NEL CORSO DI USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Nei casi di cui sopra, informati immediatamente i genitori/tutori e gli Uffici, procedere a richiedere l'intervento della Guardia Medica o del 118.

Si specifica che:

I docenti- tranne i casi di autorizzazione specifica – NON possono somministrare farmaci di alcun genere;

In caso trasporto dell'alunno in strutture ospedaliere o Presidi medici, un docente DEVE accompagnare lo stesso (informando gli altri accompagnatori che assumono la sorveglianza degli alunni affidati a quel docente, i genitori e gli Uffici) e DEVE rimanere con l'alunno fino al subentro dei genitori o adulto delegato.

N.B. E' sempre necessario compilare da parte del docente responsabile al momento del fatto, inviare/ consegnare immediatamente all'istituto il modulo avvenuto malore o il modulo infortunio accuratamente compilato in ogni sua parte.

RIENTRO IN SEDE

I docenti accompagnatori consegneranno gli alunni solo ed esclusivamente ai genitori o adulti delegati per iscritto già riconosciuti esclusivamente nel punto stabilito di rientro (di norma la sede scolastica). In caso, per gravi motivi, il genitore dovesse prelevare il minore prima dell'arrivo in sede, far firmare il ritiro anticipato con indicazione di luogo ed orario.

Per tutto quanto non presente in tali disposizioni, si rimanda ai punti analitici delle Nomine di Accompagnatore e al Regolamento disciplinare.

COLLABORATORI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel PTOF e realizzate anche al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO E/O MALORE

In caso di infortunio il docente e/o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovranno attivare le seguenti procedure d'intervento:

- prestare soccorso;
- avvisare la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto (nei casi non gravi sarà data possibilità al genitore di raggiungere la sede. Se ciò non avvenisse entro 10 minuti

procedere con il 118).

- In caso di reazioni allergiche, svenimenti, colpi alla testa, ferite con copiose perdite di sangue et similia chiamare immediatamente il 118 (oltre la famiglia)
- il docente dovrà accompagnare il minore in ambulanza in assenza del genitore e attendere l'arrivo del genitore

- dare prima possibile comunicazione in segreteria e **far pervenire il giorno stesso** la relazione infortunio o la relazione malore da compilare in ogni sua parte.

AREA SICUREZZA

Tutto il personale in servizio deve prendere visione dei piani d'emergenza disponibili c/o i Plessi.

Disposizioni comportamentali in caso di prova di evacuazione:

1. Va identificato, in virtù della disposizione dei banchi, l'allievo che sarà CAPOFILA durante un'eventuale evacuazione e l'allievo che sarà CHIUDI FILA.
2. Il docente controlla che sia presente l'elenco degli allievi che utilizzano il locale in cui si trova ed il modulo di evacuazione da compilare nel Punto di Raccolta. Ove il plico non fosse presente o mancasse qualche documento, ciò andrà prontamente segnalato ad ASPP e/o ai Preposti di Plesso e/o al RLS. È fatto assoluto divieto di rimuovere per fini personali i documenti presenti nel plico: ciò comporterebbe il reato di violazione di procedura di emergenza e manomissione di materiale atto alla gestione delle emergenze.
3. Ove fosse presente un allievo con disabilità motoria (anche temporanea), si dovrà identificare un ALLIEVO DI SUPPORTO che dia fattivo aiuto all'allievo dalle ridotta capacità motorie, senza che ciò ritardi la propria evacuazione ed ostacoli quella degli altri allievi.
4. La presenza in aula al momento dell'evacuazione dell'INSEGNANTE DI SOSTEGNO sostituisce il ruolo dell'ALLIEVO DI SUPPORTO. Raggiunti gli spazi interni comuni, sarà un addetto alle emergenze a coadiuvare nel supporto all'allievo con disabilità.
5. Rammentare alla classe le corrette modalità di evacuazione in caso di emergenza e compreso il doversi recare presso il Punto di Raccolta indicato nelle Planimetrie di Evacuazione seguendo con attenzione il percorso assegnato.
6. Il Modulo di Evacuazione, debitamente compilato, andrà consegnato ad avvenuta evacuazione al Coordinatore dell'Emergenza (Responsabile di Plesso o suo sostituto).

DISPOSIZIONI COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA

► In caso di **ALLARME** (sequenza di suoni intermittenti)

- gli allievi e tutti i docenti devono adottare il seguente comportamento: **interrompere immediatamente l'attività in svolgimento** (sia essa anche un'interrogazione o una verifica scritta/pratica) e prepararsi per evacuare (MA NON SI DEVE ANCORA USCIRE DALL'AULA!).
- in caso di TERREMOTO, durante la prima scossa, posizionarsi sotto il banco o la cattedra o nella luce della porta aperta del locale in cui ci si trova, a ridosso del muro e/o pilastri e sempre lontani da finestre e lampade a soffitto o altri carichi sospesi. Attendere indicazioni per procedere ad una eventuale evacuazione.

► All'ordine di **EVACUAZIONE** (suono continuo)

- i docenti, prendendo immediatamente con sé il plico contenente l'elenco degli allievi ed il modulo di evacuazione, ordineranno gli alunni in fila (disponendo all'inizio ed alla fine

rispettivamente il capofila e il chiudi fila);

- gli allievi, trascurando qualsiasi materiale o oggetti personali (zaini, diari, cappotti), usciranno camminando in modo sollecito, senza spingere, seguendo i percorsi di emergenza disposti nelle planimetrie e rispettando le precedenza nell'uscita e nella discesa dalla scala (le classi che eventualmente si incroceranno lungo il percorso non vanno sorpassate);
- docenti ed allievi si dirigeranno verso il punto di raccolta più vicino.
- i docenti, dopo aver verificato che nessuno sia rimasto in aula, seguiranno le proprie classi. E' necessario mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'esodo.

► Raggiunto il **PUNTO DI RACCOLTA**:

- i docenti vigileranno affinché gli allievi non si allontanino mai dal proprio gruppo classe e si eviti ogni interferenza e contatto tra le classi evacuate.
- i docenti procederanno all'appello, compileranno l'apposito modulo di evacuazione annotando classe, n. alunni, insegnante, data e ora, esito della prova e lo consegneranno al ASPP, o Preposto di Plesso o ad un suo sostituto. Gli allievi coadiuveranno il docente nell'individuazione di eventuali assenti e/o dispersi.
- Gli Addetti alle emergenze, a meno che questo non generi rischio diretto ed incombente per loro stessi, si accerteranno che nessuno sia rimasto nei servizi igienici, in aula informatica, nei laboratori, in sala riunioni ecc. prima di uscire a loro volta.

► Eventuali alunni diversamente abili saranno accompagnati (e non lasciati da soli): dal docente di sostegno/assistente specialistico, se presente, oppure dal docente di classe o dai compagni, a raggiungere il punto di raccolta o lo spazio calmo sul pianerottolo della scala di emergenza (al di là della porta tagliafuoco ed in posizione defilata per non bloccare i flussi in transito lungo le rampe).

► Alla fine dell'emergenza (se simulata), tutte le classi, guidate dal proprio docente, rientreranno ordinatamente nell'edificio scolastico dalla porta di accesso principale.

► In caso di emergenza reale, andranno seguite pedissequamente le indicazioni impartite dai Soccorritori intervenuti. I docenti ed il personale scolastico non abbandoneranno le classi evacuate nel Punto di Raccolta sino al sopraggiungere dei Soccorritori o dei genitori. È fatto assoluto divieto di movimentare automezzi privati in prossimità del Punto di Raccolta e dei percorsi esterni di evacuazione o di accesso e transito dei mezzi di soccorso.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO O DI ASSEMBLEA SINDACALE

In caso di sciopero o di assemblea sindacale, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti o non impegnati in assemblea sindacale, potranno essere chiamati a vigilare sulle classi eventualmente scoperte. Tale servizio di esclusiva vigilanza rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

In allegato: modulo malore; modulo infortunio; modello per fonogramma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura Uliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampaaai sensi dell'art.3,comma.2,D.l.vo n.39/1993ai sensi dell'art.3,comma.2,D.l.vo n.39/1993